

c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18¹⁾
Regolamento per il recepimento delle norme previste dall'accordo sull'introduzione dell'orario flessibile per il personale degli uffici provinciali

1)Pubblicato nel B.U. 6 agosto 1991, n. 34.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente accordo disciplina il rilevamento dell'orario di servizio e l'introduzione dell'orario flessibile negli uffici dell'amministrazione provinciale. Presupposto per l'introduzione dell'orario flessibile è il rilevamento elettronico dell'orario di servizio.

(2) L'orario flessibile con rilevamento elettronico dell'orario di servizio sarà, in quanto ciò appare opportuno per cause tecniche e di costi, esteso gradatamente a possibilmente tutti gli uffici provinciali e trova applicazione per tutti i dipendenti degli uffici medesimi.

(3) Qualora particolari esigenze impongono l'introduzione di turni di lavoro, l'orario flessibile trova applicazione solamente per le fasce orarie non vincolate.

(4) Per i restanti servizi continua a trovare applicazione la disciplina sull'articolazione degli orari di cui all'ordine di servizio dell'Assessore al personale dd. 19 marzo 1986, n. IP/4/1986.

Art. 2 ²⁾

2)Omissis; vedi l'art. 10 del contratto collettivo 28 agosto 2000.

Art. 3 (Personale con figli di età minore all'anno (orario ridotto))

(1) I periodi di riposo (nella misura di due ore al giorno ai sensi dell'articolo 10 della legge 1204/71) possono essere usufruiti anche nelle fasce vincolate.

Art. 4 (Computo delle assenze di intera o di mezza giornata)

(1) In caso di assenza dal servizio si applicano le seguenti regole:

- a) Personale con rapporto di lavoro a tempo pieno
 - assenza per l'intera giornata 7 ore e 36 minuti al giorno (38 ore settimanali in 5 giorni lavorativi)
 - assenza per mezza giornata di mattina 4 ore e 24 minuti
 - assenza per mezza giornata di pomeriggio 3 ore e 12 minuti
- b) Personale con rapporto a tempo parziale
 - articolazione orizzontale di mattina o di pomeriggio
3 ore e 48 minuti
 - articolazione verticale
7 ore e 36 minuti per giornata
3 ore e 48 minuti per mezza giornata
- c) Personale con orario di lavoro ridotto
 - assenza per un'intera giornata
5 ore e 36 minuti per giornata
 - assenza per mezza giornata di mattina
3 ore e 24 minuti
 - assenza per mezza giornata di pomeriggio
2 ore e 12 minuti

Art. 5 (Brevi assenze durante l'orario di servizio)

(1) Assenze per motivi personali (36 ore):

I dipendenti possono essere autorizzati di assentarsi dal lavoro durante la fascia vincolata dell'orario di servizio per un massimo di 36 ore all'anno (articolo 20 della [legge provinciale 54/88](#)). Le relative assenze devono essere recuperate.

(2) Pausa del caffè:

Per la pausa del caffè il dipendente ha a disposizione un massimo di 15 minuti per giornata di lavoro; la relativa assenza fino a tale limite massimo viene calcolata come servizio.

(3) Visite mediche e cure:

Le visite mediche e le cure mediche sono considerate assenze per malattia.

Art. 6 (Periodo di calcolo)

(1) Il periodo di calcolo è riferito al singolo mese. Il conteggio è previsto nell'arco di un mese. Il saldo orario positivo o negativo non può superare i seguenti limiti massimi:

- a) personale a tempo pieno:
+/- 8 ore al mese
- b) personale a tempo parziale:
+/- 4 ore al mese
- c) personale con orario ridotto
+/- 6 ore al mese

(2) In caso di superamento del limite del saldo orario positivo (+8/+4/+6) il saldo che supera tale limite è trasformato in ore di lavoro straordinario qualora il relativo dipendente è stato preventivamente autorizzato di prestare lavoro straordinario e la rispettiva autorizzazione risulta immessa nel sistema automatizzato.

(3) Il superamento del limite del saldo orario negativo (-8/-4/-6) equivale ad un'assenza ingiustificata dal servizio. Il superiore può avviare la procedura per la riduzione dello stipendio ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della [legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7](#).

Art. 7 ³⁾

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

3)Omissis.